

DEFINITE LE MODALITÀ DI INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI NEL PERIODO TRANSITORIO

Relativamente all'obbligo per i commercianti al minuto e soggetti assimilati di cui all'art. 22, DPR n. 633/72 di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi relativi a cessioni di beni / prestazioni di servizi, decorrente **all'1.7.2019** per i soggetti con volume d'affari superiore a **€ 400.000 (1.1.2020 per gli altri soggetti)**, nell'ambito del DL n. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita", recentemente convertito in legge, l'art. 12-quinquies, comma 1, modificando il comma 6-ter dell'art. 2, D.Lgs. n. 127/2015 ha:

∞ fissato in **12 giorni** il termine di **trasmissione telematica** dei corrispettivi all'Agenzia tramite i registratori telematici. Restano in ogni caso fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni IVA periodiche;

∞ previsto per il **primo semestre** di vigenza dell'obbligo di memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi la **non applicazione** delle sanzioni di cui al comma 6 del citato art. 2 **in caso di trasmissione dei corrispettivi all'Agenzia entro il mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'IVA.

La moratoria delle sanzioni è quindi applicabile:

—**fino al 31.12.2019** per i soggetti con volume d'affari superiore a € 400.000 (obbligo dall'1.7.2019);

—**fino al 30.6.2020** per gli altri soggetti (obbligo dall'1.1.2020).

L'Agenzia delle Entrate con la Circolare 29.6.2019 n. 15/E ha fornito, tra l'altro, chiarimenti in merito alla moratoria in esame precisando che i soggetti obbligati dall'1.7.2019, non ancora in possesso di un registratore telematico, **possono**:

∞ adempiere **temporaneamente** all'obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante l'emissione dello **scontrino fiscale utilizzando il registratore di cassa già in uso ovvero della ricevuta fiscale**;

∞ **trasmettere i dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione.

NB La suddetta facoltà è riconosciuta **fino al momento di attivazione del registratore telematico** e, in ogni caso, **non oltre la scadenza del semestre** di moratoria (31.12.2019 per i soggetti con obbligo dall'1.7.2019).

Con il Provvedimento 4.7.2019 la stessa Agenzia ha recentemente definito le modalità attuative della predetta nuova disposizione.

SERVIZI UTILIZZABILI PER LA TRASMISSIONE

Come sopra accennato, con il citato Provvedimento 4.7.2019, l'Agenzia ha definito le modalità di trasmissione telematica dei corrispettivi da parte degli operatori che, non disponendo ancora di un registratore telematico, si avvalgono della moratoria delle sanzioni per il primo semestre di vigenza dell'obbligo ed effettuano l'adempimento entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

A tal fine, l'Agenzia ha reso noto che metterà a disposizione dei soggetti interessati i seguenti **servizi online** all'interno dell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi":

∞ **servizio di upload** (caricamento) di un file contenente i dati dei corrispettivi complessivi della singola giornata, distinti per aliquota IVA / senza distinzione per aliquota in caso di applicazione della ventilazione, ovvero di un file compresso contenente i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate.

∞ **servizio web di compilazione dei corrispettivi complessivi giornalieri** distinti per aliquota IVA / senza distinzione per aliquota in caso di applicazione della ventilazione.

La trasmissione dei corrispettivi giornalieri può altresì essere effettuata:

∞ con un **sistema di cooperazione applicativa**, su rete Internet con servizio esposto tramite modello “web service” fruibile attraverso protocollo HTTPS.

Come precisato nelle specifiche tecniche allegata al citato Provvedimento 4.7.2019 la modalità di trasmissione in esame prevede:

—la sottoscrizione da parte del soggetto trasmittente di uno specifico accordo di servizio;

—la gestione di certificati per l’accreditamento;

∞ con un **sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basati su protocollo SFTP**.

NB Non è consentito trasmettere i file contenenti i corrispettivi giornalieri tramite la piattaforma **Desktop telematico**.

I suddetti servizi / sistemi sono messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate **entro il 29.7.2019** e utilizzabili soltanto nel periodo “transitorio” ossia:

∞ dall’1.7 al 31.12.2019 per i soggetti che, avendo realizzato un volume d’affari superiore a € 400.000 sono tenuti all’applicazione anticipata dell’obbligo in esame;

∞ dall’1.1 al 30.6.2020 per i restanti soggetti.

FORMATO DEL FILE DA TRASMETTERE

Come specificato nelle specifiche tecniche allegata al citato Provvedimento 4.7.2019 la trasmissione dei corrispettivi giornalieri va effettuata attraverso il tracciato XML previsto per la trasmissione dei dati dello spesometro estero. In particolare, ai fini dell’invio dei corrispettivi, il file va compilato secondo *“regole specifiche che, se non rispettate, determineranno il trattamento del file e delle informazioni in esso contenute quale comunicazione dei dati delle fatture emesse (o ricevute) verso (o da) soggetti non residenti”*.

Il responsabile della trasmissione (soggetto obbligato / suo delegato), al fine dell’accettazione del file da parte del sistema ricevente, è tenuto ad apporre:

∞ la firma elettronica;

∞ il sigillo elettronico solo in caso di invio tramite upload sull’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI DATI

Come specificato dal citato Provvedimento 4.7.2019 la trasmissione dei dati può essere effettuata **direttamente dal contribuente** o tramite un **intermediario abilitato** di cui all’art. 3, comma 3, DPR n. 322/98.

In quest’ultimo caso l’intermediario incaricato della trasmissione telematica rilascia al contribuente:

∞ una copia della comunicazione trasmessa;

∞ una copia attestante il ricevimento da parte dell’Agenzia che costituisce prova dell’avvenuta presentazione.

TRATTAMENTO DEI DATI

I dati inviati (partita IVA del soggetto obbligato, data dei corrispettivi, importo dei corrispettivi distinto per aliquota IVA / senza distinzione per aliquota in caso di applicazione della ventilazione) sono acquisiti, ordinati e messi a disposizione dei soggetti tenuti all’obbligo in esame *“al fine di supportare i medesimi soggetti nella predisposizione della dichiarazione dei redditi e dell’IVA, nonché al fine della valutazione della loro capacità contributiva, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti”*.

OBBLIGO MEMORIZZAZIONE / TRASMISSIONE CORRISPETTIVI DALL'1.7.2019

